

529
2017

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
sezione civile 2°

sent. N° 529/17

R.G. N° 672/16

Cron. N° 1561

Rep. N° 483

composta dai magistrati:

dott. Giovanni Dessy

Presidente rel.

dott.ssa Giovanna Osana

Consigliere

dott.ssa Maria Sechi

Consigliere

ha pronunciato la seguente

sentenza

nella causa iscritta al n. 672 per il ruolo generale dell'anno 2016 promossa da:

██████████ domiciliato elettivamente in Cagliari presso lo studio dell'avv. M. Cristina Ximenes che lo rappresenta in virtù di procura speciale a margine dell'atto d'appello e lo difende; ammesso al gratuito patrocinio in forza del provvedimento del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cagliari del 13 giugno 2016

appellante

contro

Ministero dell'Interno, in persona del ministro in carica, domiciliato elettivamente in Cagliari presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato ivi rappresentato e difeso per legge

appellato contumace

E con l'intervento per legge del Procuratore Generale

Conclusioni

Nell'interesse dell'appellante: "Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta ed in riforma della ordinanza impugnata:

A) In via cautelare:

Disporre, ai sensi e per gli effetti dell'art 35, comma 12 D. Lgs.vo n° 25/2008, la sospensione dell'efficacia esecutiva della ordinanza impugnata con decreto inaudita altera parte o, in subordine, all'udienza di discussione.

B) In via principale:

Depositata il 13 giugno 2017

Accertare e dichiarare il diritto all'appellante alla concessione della protezione internazionale nella tipologia rifugiato o protezione internazionale ritenuta più conforme al caso concreto con le conseguenze di legge;

C) In via subordinata:

Accertare e dichiarare il diritto dell'appellante all'asilo nel territorio dello Stato, ai sensi dell'art. 10 della Costituzione, con le conseguenze di legge;

D) In ulteriore subordine:

Accertare e dichiarare il diritto dell'appellante al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell'art. 3 della Convenzione di Ginevra e del combinato disposto degli artt. 5, comma 6 e 19 comma 1 del D. Lgs.vo n° 286/98, con le conseguenze di legge.

E) In ogni caso con vittoria di spese e competenze.”

Nell'interesse del procuratore Generale: “chiede il rigetto della impugnazione proposta da [REDACTED]”

Svolgimento del processo

Con ricorso, ex art. 702 bis c.p.c., ritualmente depositato, [REDACTED], premesso che la Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Cagliari, con provvedimento del 3 settembre 2015, aveva rigettato le sue istanze, chiese il riconoscimento, in via gradata, dello status di rifugiato, la protezione sussidiaria o il permesso di soggiorno per motivi umanitari, censurando l'operato della Commissione per non aver correttamente valutato le sue dichiarazioni né la grave situazione esistente in Mali.

Dinanzi alla Commissione Territoriale, nella seduta del 3 settembre 2015, il ricorrente espose di essere nato e cresciuto in Mali e di aver lasciato il suo paese per motivi famigliari.

Con ordinanza del 7 giugno 2016 il Tribunale di Cagliari rigettò le domande di protezione proposte.

Anzitutto il primo giudice escluse, proprio sulla base dei fatti narrati dallo stesso, che questi potesse rientrare nel novero dei soggetti che potessero beneficiare dello status di rifugiato ai sensi del d.lgs. n. 251 del 2007, attuativo della direttiva 2004/83 CE, che disciplina il riconoscimento dello status di rifugiato e di persona altrimenti bisognosa di protezione

internazionale sulla base dei principi già espressi dalla Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951; infatti, in linea con la predetta Convenzione, l'art. 2 lett. e) del d.lgs. 251/2007 individua il rifugiato come il " cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure se apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale e per lo stesso timore sopra indicato non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno". L'art.7 del decreto 251 identifica gli atti di persecuzione che devono: a) essere sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, in particolare dei diritti per cui qualsiasi deroga è esclusa, ai sensi dell'art.15, paragrafo 2, della Convenzione dei diritti dell'Uomo; b) costituire la somma di diverse misure, tra cui la violazione dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo di cui alla lettera a).

Il Tribunale rilevò che dal racconto del ricorrente non emergessero i presupposti per la concessione della misura richiesta, atteso che, alla luce delle allegazioni poste a fondamento dell'istanza, non ci fosse il fondato timore di subire una persecuzione per "*motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione pubblica.*", concludendo pertanto nel rigetto della misura richiesta.

Quanto al riconoscimento della protezione sussidiaria, il giudice ritenne parimenti insussistenti i relativi presupposti, e segnatamente il grave danno di cui all'art. 14 del d.lgs. 251/2007, relativo ai casi di a) condanna a morte o alla esecuzione della pena di morte; b) tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo paese di origine; c) minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato all'interno o internazionale.

Nel caso di specie, infatti, il Tribunale rilevò che il racconto fornito dal ricorrente non fosse credibile, apparendo lo stesso illogico, generico e contraddittorio.

Da ultimo, il giudice rigettò anche la richiesta di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui all'art. 32, comma 3, del D.lgs 25/2008, sul rilievo che nella specie, avuto riguardo alla situazione personale del richiedente, sussistesse un grave motivo di carattere umanitario che ne impedisse il rimpatrio.

Contro l'ordinanza del Tribunale di Cagliari ha proposto appello

Il Ministero dell'interno non si è costituito.

La causa è stata tenuta a decisione sulle conclusioni sopra trascritte.

Motivi della decisione

L'appello è fondato e va accolto per i motivi che saranno esposti.

Con il primo motivo di gravame, l'appellante si duole del mancato riconoscimento dello status di rifugiato.

Il motivo non è fondato e va disatteso.

Il d.lgs 251/2007, art. 2 lett. e), definisce rifugiato il *“cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno”*.

Nel caso di specie, come già evidenziato dal primo giudice, dal racconto dell'appellante non è possibile ricondurre la sua situazione in nessuna delle fattispecie su richiamate.

Di conseguenza, non ricorrono i requisiti previsti per il riconoscimento dello status di rifugiato.

Con il secondo motivo di gravame, l'appellante insiste per il riconoscimento della protezione sussidiaria, sottolineando che il primo giudice non abbia valutato con attenzione la situazione del paese da cui proviene l'appellante,

caratterizzato da violenze continue, perpetrate da un gruppo politico nei confronti di un altro e viceversa.

Il motivo è fondato e va accolto.

La Corte ritiene infatti che, in riforma della sentenza impugnata, possa essere riconosciuta all'appellante cosiddetta "protezione sussidiaria"¹ la quale presuppone che egli, tornando in Mali, possa subire un danno grave, quale è precisato dall'articolo 14 del d.lgs n. 251/2007, secondo il quale per danno grave deve intendersi il rischio "effettivo" di subire:

"a) la condanna a morte o l'esecuzione della pena di morte;

b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine;

c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato all'interno o internazionale."

La situazione del Mali è stata esaminata dal Tribunale, il quale ha riconosciuto l'esistenza di una grave crisi umanitaria a causa di una situazione di conflitto che ha interessato in particolare le aree della parte settentrionale del Paese. In particolare, attraverso il rapporto di Amnesty International 2015-2016, si evince la presenza di violenti scontri tra gruppi armati e l'esercito, causa di numerosi ostaggi e vittime, che rendono la situazione nel nord del Paese piuttosto instabile.

Il giudice di primo grado, tuttavia, ha rilevato che la situazione nel sud del Mali non sia altrettanto pericolosa; pertanto, essendo che [REDACTED] proviene da un paese non distante da Bamako, la capitale del Paese, che si trova proprio nella zona meridionale, non sussistono i requisiti richiesti dalla legge per ottenere la protezione sussidiaria.

La Corte osserva che sulla base degli ultimi dati disponibili, la situazione del Paese si è ulteriormente aggravata, estendendosi anche alle zone meridionali ed in particolare alla capitale Bamako.

Sull'avviso pubblicato in data 6 febbraio 2017 sul sito del MAE 'Viaggiare Sicuri' emerge che "in ragione della presenza conclamata ed attiva di gruppi

¹ V. art. 2 del D.lgs. n.251/2007, Definizioni, g) "*persona ammissibile alla protezione sussidiaria*" "*cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno, come definito dal presente decreto il quale non può o, causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese*".

terroristici e delle conseguenti concrete minacce di azioni ostili contro interessi e cittadini e stranieri sono assolutamente da evitare i viaggi nel Paese”. Inoltre, “alla luce dell’elevato rischio terroristico e di un quadro complessivo di sicurezza estremamente critico ed in continua evoluzione , tutto il Mali, compresa la capitale Bamako, è pertanto da considerarsi a rischio, che diviene estremamente elevato nelle regioni a nord della capitale”.

Tra i più recenti attacchi, infatti, come emerge dall’avviso del MAE, si ricordano quelli contro la base di Bamako della missione EUTM a guida UE del 24 marzo 2016, quelli contro la base ONU e l’hotel Palmeraie a Timbuctu; il 7 marzo 2015 l’attentato in un bar di Bamako frequentato anche da stranieri; il 20 novembre ed il 7 agosto 2015 gli attacchi rispettivamente a Bamako e nella città di Savarè dove un commando di terroristi ha attaccato strutture alberghiere causando diverse vittime anche fra cittadini stranieri.

In tale contesto deve ritenersi che se l’appellante rientrasse in Mali rischierebbe di essere ucciso in occasione di un attentato o di un conflitto a fuoco. Deve rilevarsi che la Corte di Giustizia delle Comunità Europee, Grande Sezione, 17 febbraio 2009 ha statuito che:

“l’esistenza di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria non è subordinata alla condizione che quest’ultimo fornisca la prova di essere specifico oggetto di minaccia a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale;

– l’esistenza di una siffatta minaccia può essere considerata, in via eccezionale, provata qualora il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso, valutato dalle autorità nazionali competenti cui sia stata presentata una domanda di protezione sussidiaria o dai giudici di uno Stato membro ai quali venga deferita una decisione di rigetto di una tale domanda, raggiunga un livello così elevato che sussistono fondati motivi di ritenere che un civile rientrato nel paese in questione o, se del caso, nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di questi ultimi, un rischio effettivo di subire la detta minaccia.”

Devono, pertanto, ritenersi sussistenti i requisiti richiesti dall'art. 14 del d.lgs n. 251/2007 per la concessione della protezione sussidiaria.

Con il terzo motivo si è contestata l'ordinanza de qua, per non aver il primo giudice riconosciuto almeno la sussistenza dei gravi ragioni di carattere umanitario. Si è posto l'accento, fra l'altro, sulla situazione di estrema instabilità socio-politica che grava sul Mali, che giustificerebbe l'accoglimento di tale istanza.

Il motivo è infondato.

Le ragioni che hanno indotto l'appellante ad abbandonare il suo paese sono talmente generiche, così come il motivo d'appello sul punto, che non consentono un esame approfondito della sua situazione e pertanto tale ragione va disattesa.

Nulla sulle spese stante la mancata costituzione dell'appellata.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Cagliari, definitivamente pronunciando, respinta ogni altra istanza, eccezione e deduzione, accoglie, per quanto di ragione, l'appello proposto da [REDACTED], e, in parziale riforma della ordinanza impugnata concede, la protezione sussidiaria di cui all'art. 14 d.lgs. n. 251/2007, richiamato dall'art. 2 lettera f) d.lgs n. 25/2008;

- dispone la trasmissione degli atti al Questore di Cagliari e alla Commissione Territoriale;

- niente sulle spese.

Cagliari 28 aprile 2017



Il giudice est.
Giovanni Dessy

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dr.ssa Donatella Pili

A handwritten signature in black ink, appearing to be "D.Pili".

Depositato in Cancelleria
Cag. 13 GIU 2017
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
(Dr.ssa Donatella Pili)

A handwritten signature in black ink, appearing to be "D.Pili".